



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02/10/2009

=====

ADDI' 02/10/2009 REUNTA SEDUTE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	Assessore	PARRONCINI	Giuseppe	"
DALIA	Francesco	"	RODANO	Giulia	"
DI CARLO	Mario	"	SCALIA	Francesco	"
DI LIEGRO	Luigina	"	TIBALDI	Alessandra	"
DI STEFANO	Marco	"	VALENTINI	Daniela	"
FICHERA	Daniele	"	ZARATTI	Filiberto	"
MANCINI	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - COPPOTELLI - MANCINI - SCALIA - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 760

Oggetto:

Attuazione dell'articolo 14 (Fondo di garanzia per gli interventi comunitari) della L.R. n. 31 del 24 dicembre 2008 (Legge finanziaria Regionale per l'esercizio 2009). Approvazione dello Schema di Convenzione.



760 - 2 OTT. 2009 *Or*

OGGETTO: Attuazione dell'articolo 14 (Fondo di garanzia per gli interventi comunitari) della L.R. n. 31 del 24 dicembre 2008 (Legge finanziaria Regionale per l'esercizio 2009). Approvazione dello Schema di Convenzione.

LA GIUNTA REGIONALE

proposta dell'Assessore al Bilancio e Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione;

VISTA

la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25 recante norme "in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";

VISTA

la Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, legge di conversione del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, recante "misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale";

VISTA

la Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009";



PRESO ATTO che l'art. 14 della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31 istituisce il "Fondo di garanzia" al fine di sostenere le imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui ai progetti europei;

CONSIDERATO che il comma 2 del citato articolo 14 prevede che la Giunta Regionale entro il 31 marzo 2009 stabilisca le modalità e i criteri di funzionamento del Fondo di garanzia;

PRESO ATTO che al Fondo di garanzia possano accedere tutte le imprese beneficiarie di finanziamenti comunitari;

RITENUTO pertanto che il Fondo debba essere utilizzato per l'erogazione di garanzie su finanziamenti richiesti da imprese beneficiarie di fondi europei, anche se non finanziate per carenza dei fondi al fine di contribuire alla copertura finanziaria di interventi, da realizzare o in corso di attuazione, ritenuti meritevoli di un aiuto comunitario;

PRESO ATTO che agli oneri connessi al citato articolo 14 si è provveduto con l'istituzione del capitolo di bilancio C22544 denominato "Fondo di garanzia per le imprese beneficiarie dei finanziamenti europei";

PRESO ATTO dell'ammontare delle risorse stanziare per il triennio 2009-2011, pari complessivamente a 30 milioni di euro, con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità, pari a 2 milioni e 500 mila euro e con l'iscrizione di garanzie fideiussorie rilasciate dalla Regione in elenco n. 3, allegato al bilancio, per 7 milioni e 500 mila euro, per ciascuna annualità;

CONSIDERATO che il comma 2 del citato articolo 14 stabilisce che la gestione del Fondo è affidata a Sviluppo Lazio S.p.A. o sue collegate;



CONSIDERATO che il modello operativo adottato da Banca Impresa Lazio consente di sfruttare al meglio le potenzialità delle risorse stanziare dalla Regione in termini di volumi di finanziamento generati, anche in relazione alla dotazione di risorse sotto forma di iscrizione di garanzie fideiussorie rilasciate dalla Regione in elenco n.3;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 133 del 6 marzo 2009 che individua Banca Impresa Lazio fra i soggetti affidatari della gestione di ulteriori fondi regionali di garanzia, disposti da leggi regionali, diretti a favorire l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese del Lazio;


RITENUTO pertanto di affidare in gestione il Fondo a Banca Impresa Lazio, disciplinando le modalità mediante apposita convenzione;

RITENUTO necessario approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Lazio e la Società Banca Impresa Lazio S.p.A. parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO altresì necessario disciplinare mediante appositi atti amministrativi i termini e le condizioni dei finanziamenti e delle garanzie da erogare a valere sulle risorse del Fondo, coerentemente con le caratteristiche delle imprese beneficiarie e degli interventi previsti dai diversi fondi europei;

ATTESO che la presente deliberazione non è soggetta a concertazione con le parti sociali;

ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta del 22/08/2009; *BR*



760 - 2 OTT. 2009 *M*

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante della presente deliberazione

di utilizzare le risorse del Fondo di cui al capitolo di bilancio n. C22544 es. fin. 2009 per l'erogazione di garanzie su finanziamenti richiesti da imprese beneficiarie di Fondi europei, anche se non finanziate per carenza dei fondi al fine di contribuire alla copertura finanziaria di interventi, da realizzare o in corso di attuazione, ritenuti meritevoli di un aiuto comunitario;

2. di affidare in gestione il Fondo di garanzia a Banca Impresa Lazio disciplinando le modalità mediante apposita convenzione;
3. di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Lazio e la Società Banca Impresa Lazio S.p.A. parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il Direttore Regionale Economia e Finanza provvederà alla definizione – con successivi atti amministrativi – dei termini e delle condizioni dei finanziamenti e delle garanzie erogate a valere sulle risorse del Fondo, informando le Direzioni Regionali competenti per la gestione dei fondi europei.


La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Schema
convenzione.doc

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 14 OTT. 2009





ALLEG. alla DELIB. N. 760 *MR*
DEL - 2 OTT. 2009

Il presente allegato è costituito da n.6 pagine

**Schema di Convenzione per la gestione del
"Fondo di garanzia per le imprese beneficiarie dei finanziamenti europei"**



TRA


la **Regione Lazio** (d'ora in poi denominata Regione), con sede in Roma Via Cristoforo Colombo, 212 C.F. 80143490581, ~~rappresentata dal Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale~~ nato a il


E

la società **Banca Impresa Lazio S.p.A.** (d'ora in poi denominata Banca Impresa Lazio), con sede in Roma via Bertoloni, 44 P.IVA e C.F., rappresentata dal Presidente nato a il

PREMESSO

- che, in attuazione dell'articolo 9 della L.R. 27 Febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004) in data 9 febbraio 2005 è stata costituita la società Banca Impresa Lazio;
- che con deliberazione n. 133 del 6 marzo 2009 la Giunta regionale ha individuato Banca Impresa Lazio fra i soggetti affidatari della gestione di fondi regionali di garanzia, disposti da leggi regionali, diretti a favorire l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese del Lazio;
- che la Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009) all'art. 14 istituisce il "Fondo di garanzia per le imprese beneficiarie dei finanziamenti europei" (di seguito "Fondo");
- che per il triennio 2009-2011 la Regione ha destinato alla realizzazione degli interventi previsti dal citato articolo 14 della L.R. 31/2008 complessivamente 30 milioni di euro (di seguito "Risorse Complessive"), con uno stanziamento sul capitolo C22544 (di seguito "Risorse Liquide") pari a 2 milioni e 500 mila euro, per ciascuna delle annualità, e con l'iscrizione di garanzie fidejussorie (di seguito "Garanzie Fidejussorie") rilasciate dalla Regione in elenco n. 3, allegato al bilancio, per 7 milioni e 500 mila euro, per ciascuna annualità;



- 
- che con deliberazione n. del .. marzo 2009 la Giunta regionale ha dato attuazione al citato articolo 14 della L.R. 31/2008 ed ha affidato il Fondo in gestione a Banca Impresa Lazio, che lo gestisce in base ad apposita convenzione;

quanto sopra premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:


Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto con valore di patto contrattuale.

Articolo 2

Oggetto



La presente convenzione disciplina la gestione del Fondo da parte di Banca Impresa Lazio e ne regola il funzionamento.

Articolo 3

Finalità e modalità di utilizzo delle risorse

Le risorse sono destinate alla realizzazione di programmi di trasferimento del rischio su portafogli di finanziamenti erogati dal sistema bancario alle imprese del Lazio beneficiarie di fondi comunitari, al fine di contribuire alla copertura finanziaria di iniziative, da realizzare o in corso di attuazione, sulle quali insista un aiuto comunitario.

Gli interventi sono attuati da Banca Impresa Lazio sulla base di uno schema di intervento (di seguito "Schema di Intervento") approvato dalla Regione mediante apposita determinazione dirigenziale del Direttore Economia e Finanza. Lo Schema di Intervento definisce le principali caratteristiche dei finanziamenti che possono beneficiare della garanzia, quali ad esempio l'importo massimo e la durata, nonché il livello di copertura del rischio assicurato dalla garanzia ed il progetto di convenzione con il sistema bancario.

Lo Schema di Intervento viene realizzato a valere sulle Risorse Complessive messe a disposizione dalla Regione per l'annualità di riferimento, sotto forma di stanziamento nell'apposito capitolo e di iscrizione di garanzie fideiussorie nell'elenco n. 3 allegato al bilancio regionale, e, in assenza di modifiche indicate dal Direttore Economia e Finanza, si intende prorogato per gli anni successivi, a valere sulle Risorse Complessive relative a ciascuna annualità.

Per l'attuazione degli interventi, Banca Impresa Lazio rilascia garanzie sui finanziamenti erogati dal sistema bancario, assumendone il rischio.

Il rischio assunto da Banca Impresa Lazio è trasferito al Fondo per un importo massimo non superiore alle Risorse Complessive del Fondo. Il Fondo assorbe le perdite generate dai finanziamenti erogati, per la percentuale di rischio trasferita da Banca Impresa Lazio al Fondo stesso. Banca Impresa Lazio può assumere un rischio superiore alla capacità del Fondo di assorbire perdite, solo qualora tale rischio venga trasferito ad altri soggetti garanti.

Banca Impresa Lazio provvede alla strutturazione degli interventi ed alla relativa attuazione mediante la stipula di accordi con il sistema bancario, coerenti con lo Schema di Intervento.

Articolo 4

Gestione contabile del Fondo

Le risorse erogate a Banca Impresa Lazio a valere sul Fondo si considerano assegnate a Banca Impresa Lazio ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 8 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002), ove compatibile con la normativa in materia di attività bancaria.

La movimentazione del Fondo è regolata da contabilità separata rispetto alle altre attività di Banca Impresa Lazio e agli altri fondi da essa gestiti. Oneri e proventi legati all'impiego del Fondo, così come i costi amministrativi e di gestione, vanno ad incrementare ovvero a diminuire la consistenza dello stesso limitatamente al contesto dell'attività caratteristica per cui il Fondo è stato creato.

Al Fondo vanno accreditati, *inter alia*, gli interessi maturati sulle disponibilità liquide in giacenza e i proventi originati dagli investimenti delle risorse disponibili non impegnate. Alla stessa stregua, sono attribuite al Fondo le somme rivenienti dall'esito di eventuali procedure di recupero di posizioni insolventi sulle quali sia stata escussa la garanzia.

Al Fondo vanno invece addebitate, *inter alia*, le perdite definitivamente riportate nell'ambito degli interventi attivati a valere sul Fondo medesimo, i compensi ed i rimborsi spettanti a Banca Impresa Lazio ai sensi del successivo articolo 6.

Articolo 5

Procedure di erogazione delle risorse

Le Risorse Liquide stanziata su ciascuna annualità sul bilancio regionale a valere sul capitolo C22544, sono erogate a Banca Impresa Lazio, su richiesta della stessa, supportata da apposita informativa sulle movimentazioni del Fondo, comprovante la necessità di ulteriori risorse per la realizzazione delle finalità del Fondo. Relativamente alla prima annualità, tali risorse sono erogate al momento dell'approvazione regionale dello Schema di Intervento di cui al precedente articolo 3.

Qualora, per effetto delle perdite assorbite dal Fondo, le Risorse Liquide disponibili sul Fondo si riducano di un ammontare superiore al 20% del totale delle Risorse Liquide inizialmente erogate sulla specifica annualità, su richiesta di Banca Impresa Lazio la Regione provvede, entro 30 giorni, a ricostituire la quota di Risorse Liquide utilizzata a copertura perdite mediante monetizzazione di parte delle Garanzie Fidejussorie rilasciate dalla Regione ed iscritte nell'elenco n.3, allegato al bilancio regionale sulla specifica annualità, in misura tale da ricostituire il 100% delle Risorse Liquide inizialmente erogate sulla specifica annualità, fino ad esaurimento del relativo importo iscritto nell'elenco n. 3 del bilancio regionale, relativo alla specifica annualità.

Articolo 6

Impegni di Banca Impresa Lazio

Banca Impresa Lazio si impegna a:


1. predisporre lo Schema di Intervento da sottoporre all'approvazione della Regione ai sensi del precedente articolo 3;
2. gestire il Fondo secondo quanto disciplinato dal presente atto e nel rispetto di quanto previsto nello Schema di Intervento approvato dalla Regione;
3. stipulare accordi con il sistema bancario, in coerenza con il progetto di convenzione definito nello Schema di Intervento;
4. gestire la liquidità presente nel Fondo;
5. effettuare le istruttorie di merito di credito delle imprese beneficiarie dei finanziamenti coperti da garanzia a valere sul Fondo;
6. effettuare il monitoraggio degli interventi in corso di attuazione;
7. fornire alla Regione adeguata informativa in relazione a:
 - a) l'andamento degli interventi in corso di attuazione;
 - b) le movimentazioni del Fondo, in relazione ai rendimenti maturati, alle perdite assorbite, agli oneri addebitati al Fondo ed alle risorse rese nuovamente disponibili a conclusione di ciascun intervento;
 - c) la necessità di ricostituire le Risorse Liquide del Fondo, ai sensi del precedente articolo 5.

La corrispondenza e le relazioni informative di cui al presente articolo dovranno essere indirizzate alla Direzione Economia e Finanza.

Articolo 7

Rimborsi

A Banca Impresa Lazio è riconosciuto un rimborso commisurato ai costi di impianto e gestione connessi con la strutturazione e l'esecuzione di ciascun intervento a valere sul Fondo.



La stima dei compensi e dei rimborsi è effettuata preventivamente all'inizio di ogni esercizio. In corrispondenza della chiusura di ciascun esercizio Banca Impresa Lazio provvede a quantificare i compensi e rimborsi maturati nel corso dell'anno e ne dà comunicazione alla Regione.

Trascorsi trenta giorni senza osservazioni da parte della Regione, Banca Impresa Lazio preleva dal Fondo l'importo spettante.

Qualora la capienza del Fondo non sia sufficiente a coprire quanto dovuto, la quota non coperta viene prelevata successivamente a valere sulle future disponibilità.

Articolo 8

Impegni della Regione

La Regione si impegna a mettere a disposizione di Banca Impresa Lazio le Risorse Complessive previste dal citato articolo 14 della L.R. 31/08 per la realizzazione delle finalità del Fondo.

Le Risorse Liquide stanziare sul capitolo C22544 sono erogate secondo quanto previsto nel precedente articolo 5 della presente convenzione.

Le Garanzie Fideiussorie iscritte nell'elenco n. 3 allegato al bilancio regionale a completamento della dotazione del Fondo per ciascuna annualità, per la parte proporzionalmente corrispondente alle Risorse Liquide erogate a valere sul capitolo C22544 ai sensi del precedente comma, sono da considerarsi vincolate a dare copertura ad eventuali richieste di monetizzazione effettuate da Banca Impresa Lazio ai sensi del precedente articolo 5, per tutto il periodo di realizzazione degli interventi.

Articolo 9

Esecutività

La presente convenzione impegna le parti dalla data di sottoscrizione.

Articolo 10

Durata

La presente convenzione ha validità triennale.

Alla scadenza saranno fatti salvi gli effetti e gli obblighi derivanti dall'attività svolta da Banca Impresa Lazio fino alla data medesima.

Articolo 11

Comunicazioni ed elezione di domicilio

Ogni comunicazione relativa alla presente convenzione o da questa prevista, deve effettuarsi per iscritto e consegnata a mano o inviata per lettera raccomandata A/R o per telefax confermato per lettera raccomandata, ed è efficace (i) se consegnata a

mano, al momento della consegna al destinatario; (ii) se inviata tramite telefax, al momento della spedizione, ove questa venga confermata da lettera raccomandata da inviarsi nei 3 giorni successivi; (iii) se inviata tramite lettera raccomandata A/R, al momento della ricezione della stessa.

Tali comunicazioni, fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 6, saranno validamente eseguite se inviate agli indirizzi indicati di seguito:

- quanto a Regione Lazio:
indirizzo: via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145, Roma,
Telefax: 06 51686804,
Attenzione: Dott. Guido Magrini
- quanto a BIL:
indirizzo: via Bertoloni 44, 00198 Roma,
Telefax: 06 809155256,
Attenzione: Dott. Enrico A Pedretti

o agli altri indirizzi e numeri di fax che ciascuna Parte potrà successivamente fornire all'altra tramite comunicazione scritta, secondo le modalità sopra previste.

Articolo 13

Modifiche

Qualsiasi integrazione o modifica alla presente convenzione, per essere valida ed efficace, dovrà risultare da atto scritto, debitamente firmato dalle parti.

Articolo 14

Foro competente

Qualunque controversia sorta tra le parti sulla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, o comunque ad essa relativa e che non possa essere risolta amichevolmente, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma, ... aprile 2009

Regione Lazio

Banca Impresa Lazio

